



COMUNE DI BERGAMO

Direzione Società partecipate, tributi e commercio Servizio commercio, suolo pubblico ed eventi P.zza Matteotti, 3 – 24100 Bergamo
Tel. 035.399350 – fax 035.399185
Mail commercio@comune.bg.it
PEC sportello.unico@cert.comune.bergamo.it

ORDINANZA

Bergamo, 24 marzo 2021

Oggetto: Proroga, dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021, del mantenimento dei dehors autorizzati sul territorio cittadino di cui all'Ordinanza sindacale n. 023 del 17 maggio 2020. Indicazioni per ampliamenti o nuove installazioni

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove:

- *“Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività (...), danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico”* erano state esonerate dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) per il periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 31 ottobre 2020, quindi anche con riferimento alla collocazione di dehors sul suolo pubblico da parte delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- per il medesimo periodo 1° maggio 2020-31 ottobre 2020 è stata disposta la semplificazione della procedura per l'ottenimento di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o per l'ampliamento delle superfici già concesse;

RILEVATO che, con riferimento alla disciplina sopra evidenziata:

- l'articolo 109, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha prorogato il termine del 31 ottobre 2020 alla data del 31 dicembre 2020;
- l'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha ulteriormente prorogato il termine del 31 dicembre 2020 alla data del 31 marzo 2021;

RILEVATO infine, sempre con riferimento alla complessiva disciplina di cui sopra, che l'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 ha ora:

- prorogato dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico da parte di dehors di imprese di pubblico esercizio;
- prorogato dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le misure di semplificazione per l'ottenimento di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o per l'ampliamento delle superfici già concesse;

CONSIDERATO che i provvedimenti normativi di cui sopra stati adottati con finalità di prevenzione e tutela della salute consentendo di ampliare il più possibile gli spazi aperti funzionali all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in modo da favorire il cosiddetto distanziamento sociale ed evitare che tali attività si svolgano all'interno di ambienti chiusi;

RITENUTO, con riferimento alle concessioni di suolo pubblico già autorizzate, a norma dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, fino alla data del 31 ottobre 2020 e successivamente oggetto di proroga, alla luce di quanto disposto dall'articolo 109, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successivamente dall'articolo 9-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, di recepire, mediante il presente provvedimento, la proroga normativa al 31 dicembre 2021 di cui al sopra citato articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, con la precisazione che, a normativa vigente, l'occupazione per il periodo intercorrente tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021 sarà soggetta all'applicazione del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle misure già stabilite dal Comune di Bergamo;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico con dehors stagionali e permanenti;

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

DISPONE

- 1) la proroga dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 del mantenimento dei dehors autorizzati a favore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande sul territorio cittadino, alle condizioni di carattere tecnico inserite nell'ordinanza sindacale n. 023 del 17 maggio 2020 e nelle concessioni di suolo pubblico rilasciate ad ogni gestore delle suddette attività di somministrazione di alimenti e bevande, con espressa eccezione dei dehors originariamente collocati sulle corsie preferenziali dedicate agli autobus di linea, per i quali ci si riserva l'eventuale adozione di specifici provvedimenti;
- 2) che la proroga di cui al precedente punto 1) è al momento da intendersi a carattere gratuito esclusivamente per il periodo 1° aprile 2021 - 30 giugno 2021 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, rimanendo invece dovuto, a normativa vigente e salvo ulteriori interventi agevolativi, per il periodo 1° luglio 2021 - 31 dicembre 2021, il canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle misure già stabilite dal Comune di Bergamo con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 18 febbraio 2021;
- 3) che con successivo proprio provvedimento verranno indicate le modalità di versamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per il periodo 1° luglio 2021-31 dicembre 2021 laddove effettivamente dovuto.

RICORDA che, a norma dell'articolo 9-ter del D.L. 137/2020, come modificato dall'articolo 30 del D.L. 41/2021

- 4) fino alla data del 31 dicembre 2021, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate in via telematica all'ufficio commercio, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al d.P.R. n. 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al d.P.R. n. 642/1972;
- 5) ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, a far data dal 1° gennaio 2021 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività delle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al D.Lgs. n. 42/2004. Per la posa in opera delle suddette strutture amovibili è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del testo unico di cui al decreto del d.P.R. n. 380/2001;
- 6) anche con riferimento a quanto di cui al precedente punto 4), le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge n. 287/1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerate, a normativa vigente e salvo ulteriori interventi agevolativi, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019 esclusivamente fino alla data del 30 giugno 2021.

AVVERTE

che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con il pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DA ATTO

che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

INFORMA

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il dirigente
Dr. Corrado Viscardi*

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82